

PATTO DI INTEGRITA’

Relativo al bando di gara – CIG ZF02DCCFED

TRA

- Ordine degli Psicologi del Lazio- codice fiscale n. 96251290589 (di seguito denominata Amministrazione);

E

L’operatore economico

con sede legale in

C.F./P.IVA

Rappresentato da

In qualità di

VISTO

L’art. 1, comma 17, della legge 6 novembre 2012, n. 190, recante “Disposizione per la prevenzione e la repressione della corruzione e dell’illegalità nella pubblica Amministrazione”;

il Piano Nazionale Anticorruzione 2016 approvato dall’Autorità Nazionale Anticorruzione con Delibera n. 831 del 3 agosto 2016;

il D.Lgs 18 aprile 2016 n. 50 s.m.i. recante: “Codice dei contratti pubblici”;

il Piano Triennale della Prevenzione della Corruzione 2020-2022 dell’Ordine degli Psicologi del Lazio, adottato con delibera consiliare n. 66 in data 10/02/2020;

il decreto del Presidente della Repubblica 16/04/2013, n. 62, con il quale è stato emanato il “Regolamento recante codice di comportamento dei dipendenti pubblici, a norma dell’art. 54 del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165;

il Codice di comportamento dei dipendenti dell’Ordine, predisposto dal Dirigente Amministrativo Dott. Claudio Zagari, quale Responsabile della Prevenzione della corruzione e della trasparenza dell’Ordine;

L’AMMINISTRAZIONE E L’OPERATORE ECONOMICO CONVENGONO

QUANTO SEGUE

Articolo 1 (Ambito di applicazione e finalità)

Allegato 2 Patto di integrità – Servizio di manutenzione locali dell’Ordine degli Psicologi del Lazio

il presente Patto va applicato in tutte le procedure di gara sopra e sotto soglia comunitaria, salvo che per l’affidamento specifico sussista già un apposito Patto di integrità predisposto da altro soggetto giuridico (Consip).

Nelle procedure sotto soglia vanno ricompresi anche gli affidamenti effettuati sotto il limite dei 40.000,00 euro (quarantamilaeuro).

Il presente Patto di integrità rappresenta una misura di prevenzione nei confronti di pratiche corruttive, concussive o comunque tendenti ad inficiare il corretto svolgimento dell’azione amministrativa nell’ambito dei pubblici appalti banditi dall’Amministrazione.

Il Patto disciplina e regola i comportamenti degli operatori economici che prendono parte alle procedure di affidamento e gestione degli appalti di lavori, servizi e forniture, nonché del personale appartenente all’Amministrazione.

Nel Patto sono stabilite reciproche e formali obbligazioni tra l’Amministrazione e l’Impresa partecipante alla procedura di gare ed eventualmente aggiudicataria della gara medesima, affinché i propri comportamenti siano improntati all’osservanza dei principi di lealtà, trasparenza e correttezza in tutte le fasi dell’appalto, dalla partecipazione alla esecuzione contrattuale.

Il patto, sottoscritto per accettazione dal legale rappresentante dell’operatore economico, è presentato in allegato alla documentazione relativa alla procedura unitamente alla propria offerta, per formarne parte integrante e sostanziale.

In caso di aggiudicazione della gara il presente Patto verrà allegato al contratto, da cui sarà espressamente richiamato, così da formarne parte integrante e sostanziale.

La presentazione del Patto, sottoscritto per accettazione incondizionata delle relative prescrizioni, costituisce per l’Istituto concorrente condizione essenziale per l’ammissione alla procedura sopraindicata, pena l’esclusione dalla medesima.

Articolo 2 (Obblighi dell’operatore economico)

L’operatore economico conforma la propria condotta ai principi di lealtà, trasparenza e correttezza.

Si impegna a non offrire somme di denaro, utilità, vantaggi, benefici o qualsiasi altra ricompensa, sia direttamente che indirettamente tramite intermediari, al personale dell’Amministrazione, ovvero a terzi, ai fini dell’aggiudicazione della gara o di distorcerne il corretto svolgimento.

Si impegna a non offrire somme di denaro, utilità, vantaggi, benefici o qualsiasi altra ricompensa, sia direttamente che indirettamente tramite intermediari, al personale dell’Amministrazione, ovvero a terzi, ai fini dell’assegnazione del contratto o di distorcerne la corretta e regolare esecuzione.

Si impegna, salvi ed impregiudicati gli obblighi legali di denuncia alla competente Autorità Giudiziaria, a segnalare tempestivamente all’Amministrazione qualsiasi fatto o circostanza di cui sia a conoscenza, anomalo, corruttivo o costituente altra fattispecie di illecito ovvero suscettibile di generare turbativa, irregolarità o distorsione nelle fasi di svolgimento del procedimento.

Si impegna ad osservare i suddetti obblighi nel caso in cui risulti aggiudicataria della gara nella fase dell’esecuzione del contratto.

Allegato 2 Patto di integrità – Servizio di manutenzione locali dell’Ordine degli Psicologi del Lazio

Il legale rappresentante dell’operatore economico informa prontamente e puntualmente tutto il personale di cui si avvale, circa il presente Patto di integrità e gli obblighi in esse contenuti e vigila scrupolosamente sulla loro osservanza.

Segnala eventuali situazione di conflitto di interesse, di cui sia a conoscenza, rispetto al personale dell’Amministrazione e dichiara:

- Di non avere in alcun modo influenzato il procedimento amministrativo diretto a stabilire i criteri di scelta del contraente, ivi compresi i requisiti di ordine generale, tecnici, professionali, finanziari richiesti per la partecipazione.
- Di non trovarsi in situazioni di controllo o di collegamento (formale e/o sostanziale) con altri concorrenti e che non si è accordato e non si accorderà con altri partecipanti alla procedura per limitare la libera concorrenza e, comunque, di non trovarsi in altre situazioni ritenuti incompatibili con la partecipazione alla presente procedura dal Codice degli Appalti, dal Codice Civile ovvero dalle altre disposizioni normative vigenti;
- Di non aver conferito incarichi ai soggetti di cui all’art. 53, c. 16-ter, del D.Lgs. n. 165 del 30 marzo 2001 così come integrato dall’art. 21 del D.Lgs. 8.4.2013, n. 39, o di non aver stipulato contratti con i medesimi soggetti;
- Di essere consapevole che, qualora venga accertata la violazione del suddetto divieto di cui all’art. 53, comma 16-ter, del D.Lgs. 30/03/2001, n. 165 così come integrato dall’art. 21 del D.Lgs. 08/04/2013, n. 39 verrà disposta l’immediata esclusione dell’Istituto dalla partecipazione alla procedura d’affidamento.

Articolo 3 (Obblighi dell’Amministrazione)

L’Amministrazione conforma la propria condotta ai principi di lealtà, trasparenza e correttezza.

Informa il proprio personale e tutti i soggetti in essa operanti, a qualsiasi titolo coinvolti nella procedura di sopra indicata e nelle fasi di vigilanza, controllo e gestione dell’esecuzione del relativo contratto qualora assegnato, circa il presente Patto di integrità e gli obblighi in esso contenuti, vigilando sulla loro osservanza.

L’amministrazione attiverà le procedure di legge nei confronti del personale che non conformi il proprio operato ai principi richiamati al comma primo, ed alle disposizioni contenute nel codice di comportamento dei dipendenti pubblici di cui al D.P.R. 16 aprile 2013, n. 62, ovvero nel Codice di comportamento dei dipendenti dell’Ordine degli psicologi del Lazio.

L’Amministrazione aprirà un procedimento istruttorio per la verifica di ogni eventuale segnalazione ricevuta in merito a condotte anomale, poste in essere dal proprio personale in relazione al procedimento ed alle fasi di esecuzione del contratto.

L’Amministrazione formalizza l’accertamento delle violazioni del presente Patto di integrità, nel rispetto del principio del contraddittorio.

Articolo 4 (Sanzioni)

Allegato 2 Patto di integrità – Servizio di manutenzione locali dell’Ordine degli Psicologi del Lazio

L’accertamento del mancato rispetto da parte dell’operatore economico anche di una sola delle prescrizioni indicate all’art. 2 del presente Patto potrà comportare oltre alla segnalazione agli Organi competenti, l’applicazione, previa contestazione scritta, delle seguenti sanzioni:

- Esclusione dalla procedura di affidamento ed escussione della cauzioni provvisoria a garanzia della serietà dell’offerta, se la violazione è accertata nella fase precedente all’aggiudicazione;
- Revoca dell’aggiudicazione ed escussione della cauzione se la violazione è accertata nella fase successiva all’aggiudicazione ma precedente alla stipula del contratto;
- Risoluzione del contratto ed escussione della cauzione definitiva a garanzia dell’adempimento del contratto, se la violazione è accertata nella fase di esecuzione.

In ogni caso, l’accertamento di una violazione degli obblighi assunti con il presente Patto di Integrità costituisce legittima causa di esclusione dell’Impresa dalla partecipazione alle procedure di affidamento degli appalti di lavori, forniture e servizi bandite dall’Ordine per i successivi tre anni.

Articolo 5 (Controversie)

La risoluzione di ogni eventuale controversia relativa all’interpretazione ed alla esecuzione del presente Patto di Integrità è demandata all’Autorità Giudiziaria competente.

Articolo 6 (Durata)

Il presente Patto di integrità e le relative sanzioni si applicano dall’inizio della procedura volta all’affidamento e fino alla regolare ed integrale esecuzione del contratto assegnato a seguito della procedura medesima.

Data,

Ordine degli Psicologi del Lazio

XXXXXXXXXX